

*Associazione tra i Magistrati  
del  
Consiglio di Stato*

L'Associazione fra i magistrati del Consiglio di Stato,

a tutela dei Consiglieri di Stato che rappresenta, in relazione all'articolo pubblicato sul Fatto quotidiano di domenica 18.10.2020 a firma di Andrea Sparaciarì, intitolato <<Tatuaggio che hai, giudice che trovi: l'agente sospesa e la "sentenza in conflitto di interessi">>\* e, in particolare in relazione alle seguenti affermazioni in esso contenute:

*“Caponigro (...) è stato membro della Commissione esaminatrice relativa al concorso per l'accesso alla qualifica di primo dirigente medico”;*

*“Anastasi era stato membro di (...) concorso (...) per la qualifica di primo dirigente”;*

*“Presidente e giudice estensore abbiano di fatto <<lavorato>> per la sua controparte, il ministero degli interni. Un chiaro conflitto di interessi”.*

*“Ennesima brutta storia per la IV sezione” (...) di appartenenza del giudice Nicola Russo, appena condannato a 11 anni per le sentenze pilotate, nonché la medesima del consigliere Roberto Giovagnoli, finito sui giornali sia per i suoi rapporti con Francesco Bellomo (quello del dress code), sia perché vincitore nel 2006 del concorso a consigliere, pur essendo privo dei titoli”.*

Per *“la mancanza di uniformità della giurisprudenza”* della IV sezione sugli agenti tatuati, *“la spiegazione per l'agente è chiara”, “i contenziosi (...) venivano redatti tutti dallo stesso giudice, Paolo Troiano, che però a inizio 2020 è stato spostato dalla IV alla I Sezione (...)”.*

Osserva quanto segue.

**1) E' inesistente in diritto e in fatto il denunciato conflitto di interessi:**

- non risponde al vero che il consigliere di Stato Roberto Caponigro sia *“stato membro della Commissione esaminatrice relativa al concorso per l'accesso alla qualifica di Primo dirigente medico”*, non avendone mai fatto parte (fu inizialmente designato dall'Organo di autogoverno e poi sostituito prima della nomina formale, non avendo all'epoca della designazione ancora assunto le funzioni di consigliere di Stato, qualifica necessaria per far parte della commissione di concorso), circostanza che la testata giornalistica, il giornalista e l'intervistata avrebbero potuto facilmente verificare mediante accesso al sito internet della giustizia amministrativa o accesso agli atti dell'Organo di autogoverno della magistratura amministrativa;

- la partecipazione dei consiglieri di Stato alle commissioni dei concorsi per la dirigenza della polizia, indicati nell'articolo, è prevista dalla legge e l'incarico è conferito d'ufficio dall'Organo di autogoverno, anche questa circostanza agevolmente

*Associazione tra i Magistrati  
del  
Consiglio di Stato*

verificabile mediante accesso, sul sito internet della giustizia amministrativa, alla normativa relativa agli incarichi autorizzabili e conferibili d'ufficio;

- il presidente Anastasi ha fatto parte della commissione di concorso indicata nell'articolo, siccome incarico previsto dalla legge e conferito d'ufficio dall'Organo di autogoverno, e in punto di fatto espletato e concluso quasi 10 anni prima del contenzioso Virgolino, circostanza agevolmente verificabile con le fonti di cui sopra;

- il conflitto di interessi del magistrato con le parti della causa è una ipotesi tipizzata dalla legge processuale (art. 51 c.p.c.) e non integra conflitto di interessi la partecipazione del magistrato a una commissione di concorso di un'Amministrazione pubblica che è parte processuale per un concorso del tutto diverso, svoltosi molti anni dopo la conclusione dell'incarico, come era evincibile, prima di scrivere l'articolo, attraverso l'agevole lettura del chiaro dettato dell'art. 51 c.p.c.;

- non esisteva nel caso alcun conflitto di interessi tra i magistrati Anastasi e Caponigro e la parte Arianna Virgolino, ed appare diffamatorio se non persino calunnioso parlare di *“un chiaro conflitto di interessi”*;

- non è corretto affermare che *“presidente e giudice estensore abbiano di fatto lavorato per la controparte”*, perché il Ministero dell'interno non è mai stato il datore di lavoro dei magistrati e non li ha scelti quali componenti della commissione di concorso, in quanto il consigliere Caponigro non ha mai svolto l'incarico e il Presidente Anastasi è stato scelto dall'Organo di autogoverno.

## **2) Il caso Virgolino non può essere accostato ad altre vicende del tutto distinte:**

- non vi è alcun nesso con la vicenda del consigliere Nicola Russo, da molti anni sospeso dalle funzioni con provvedimenti dell'Organo di autogoverno;

- non vi alcun nesso con il Presidente Roberto Giovagnoli in relazione al quale si fanno affermazioni comunque non veritiere, non essendo lo stesso coinvolto nella vicenda Bellomo ed essendo stata sconfessata la tesi che non avrebbe avuto i titoli per partecipare al concorso a consigliere di Stato (si scrive che sarebbe *“finito sui giornali per i suoi rapporti con Francesco Bellomo (quello del dress code)”*) e perché *“vincitore nel 2006 del concorso a consigliere pur essendo privo dei titoli”*: il consigliere Bellomo è stato tempestivamente destituito dalla magistratura amministrativa e dai relativi atti di indagine non costa alcun rapporto del consigliere Giovagnoli con il consigliere Bellomo relativamente alla vicenda destitutoria; la tesi che il consigliere Giovagnoli sarebbe stato assunto al Consiglio di Stato ancorché privo dei titoli è stata

ripetutamente sostenuta (con vasta eco mediatica nel corso degli anni) da un concorrente non vincitore del medesimo concorso, ma non è mai stata dimostrata, sicché si tratta a tutt'oggi di semplici illazioni personali).

**3) La sentenza Virgolino è conforme a un granitico orientamento della IV Sezione:**

- la decisione presa dalla IV Sezione sul caso Virgolino non è frutto del pensiero dei soli Presidente ed estensore ma di una valutazione collegiale resa da cinque magistrati, è conforme a consolidata giurisprudenza della Sezione IV, che si limita, in materia di tatuaggi, ad applicare le puntuali norme che regolano i requisiti per l'accesso alla Polizia di Stato; eventuali difformi decisioni di casi singoli, sono imputabili a circostanze esterne non rientranti nella disponibilità del Consiglio di Stato, e, in particolare, alla diversità delle norme per i concorsi delle diverse Forze di Polizia, alle difformi condotte processuali delle Amministrazioni (che talora appellano, e talora no, le decisioni di primo grado favorevoli ai concorrenti), alla diversità delle situazioni fattuali - che possono portare a esiti decisori diversi a seconda del tipo di concorso e del tipo, dimensione, posizionamento del tatuaggio; infine, la tutela cautelare con ammissione con riserva al concorso, non di rado accordata dal giudice di primo grado in vicende similari, non determina, secondo il fisiologico rapporto tra cautela e merito, alcun legittimo affidamento sull'esito favorevole del merito.

**4) Non vi è alcun nesso tra le decisioni assunte dal Presidente Troiano e il suo trasferimento ad altra Sezione:**

- l'affermazione che le decisioni favorevoli ai concorrenti con tatuaggi venivano redatte tutte *“dallo stesso giudice Paolo Troiano, che però a inizio 2020, è stato spostato dalla IV alla I Sezione”* suggerisce al lettore un (inesistente) nesso causale tra le decisioni favorevoli e il cambio di Sezione, laddove lo spostamento del Presidente Troiano, avvenuto, come evidenzia lo stesso articolo, a *“inizio anno”*, è l'effetto di un ordinario avvicendamento dei magistrati tra le varie Sezioni per ragioni organizzative, che viene, appunto, di norma effettuato all'inizio di ciascun anno solare, nel puntuale rispetto dei criteri all'uopo stabiliti dall'Organo di autogoverno.

**5) Le critiche alle sentenze e ai magistrati devono basarsi su fatti veritieri e documentati e non su illazioni:**

*Associazione tra i Magistrati  
del  
Consiglio di Stato*

- nel rispetto dei reciproci ruoli istituzionali della Magistratura e della Stampa, e incontestati il diritto di cronaca e di critica, auspica che le critiche giornalistiche alle sentenze e all'operato dei magistrati amministrativi:

(i) siano improntate alla ricerca della verità e alla correttezza e lealtà della forma - la testata giornalistica e il giornalista non sono esonerati dai doveri deontologici sol perché si avvalgono dello schermo dell'articolo in forma di intervista che riporta il pensiero dell'intervistata;

(ii) avvengano sulla base di fatti veritieri e documentati - facilmente verificabili -, evitando la propalazione come verità indiscusse di personalissime interpretazioni *contra legem* delle norme regolanti lo *status* dei magistrati e il loro accesso alla carriera;

(iii) evitino insinuazioni e accostamenti suggestivi, del tutto disancorati dalla singola vicenda, volti a creare nel lettore l'idea che una intera Sezione del Consiglio di Stato sia protagonista di "brutte storie" seriali e che i magistrati che vi appartengono, tra conflitti di interessi, condanne penali, superamento senza titoli di concorsi, non meglio specificate affinità con magistrati già destituiti, trasferimenti ad altre Sezioni, mutevolezza di orientamenti, non siano all'altezza della funzione giurisdizionale terza e imparziale;

- nel ribadire che nessun addebito può essere mosso ai magistrati autori della sentenza né agli altri magistrati della IV Sezione, l'Associazione ha inoltrato al direttore de Il Fatto Quotidiano istanza di rettifica, e al Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa istanza di pratica a tutela.

\* Nell'articolo si riporta la vicenda di Arianna Virgolino, agente della polizia di Stato sospesa dal servizio, soccombente in un giudizio davanti al Consiglio di Stato relativo alla esclusione dal concorso in polizia "*a causa di una cicatrice dovuta a un tatuaggio rimosso dal polso*", dopo essere stata vittoriosa davanti al Tar, e si imputa la mancata vittoria in appello alla composizione del Collegio, di cui facevano parte Roberto Caponigro "*che però in passato è stato membro della Commissione esaminatrice relativa al concorso per l'accesso alla qualifica di Primo dirigente medico*", e il presidente Antonino Anastasi che "*era stato membro di un altro concorso, quello per la qualifica di primo dirigente*".

Roma 18 ottobre 2020

*Associazione tra i Magistrati  
del  
Consiglio di Stato*

Il presidente dell'Associazione  
Rosanna De Nictolis

*Associazione tra i Magistrati  
del  
Consiglio di Stato*